



NOTA DI AGGIORNAMENTO NR. 23/2021

Roma, 14/11/2021

Oggetto:	ULTERIORI 13 SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE
Destinatari:	LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
Scadenza:	dal 15/10/2021
Come adempiere:	CON APPOSITE DOMANDE TELEMATICHE INVIATE DALLO STUDIO

Gentile Cliente,

Il decreto fiscale [D.L. n. 146/2021](#), entrato in vigore lo scorso 22 ottobre 2021, ha previsto all'articolo 11 il rifinanziamento di ulteriori 13 settimane di **assegno ordinario FIS e CIGD** che possono essere utilizzate **fino al 31 dicembre** per quei datori di lavoro che hanno terminato le 40 settimane totali previste con la legge di Bilancio 2021 (12 settimane) e con il decreto Sostegni, D.L. n. 41/2021 (28 settimane).

Le **ulteriori 13 settimane 2021** da fruire nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2021 spettano a condizione che:

- sia stato interamente autorizzato il periodo di 28 settimane di cui all' articolo 8, comma 2, D.L.n. 41/2021;
- per il periodo di integrazione salariale richiesto non si proceda al **licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo**, fermo restando le specifiche ipotesi di esenzione.

Beneficiari sono i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al 22 ottobre 2021.

Proroga del divieto di licenziamento

La proroga del divieto di licenziamento, dopo il precedente termine fisso del 31 ottobre 2021, diventa ora “mobile” in quanto collegato al periodo richiesto delle eventuali 13 settimane di integrazione salariale del decreto Fiscale.

Qualora il datore di lavoro non intenda fruire dell'ammortizzatore sociale, ovvero utilizzi la "coda" delle 40 settimane precedenti, dal 1° novembre potrebbe (il condizionale è d'obbligo) procedere al licenziamento dei lavoratori.

Ammortizzatore	Riferimento normativo	Durata-Settimane	Periodo di fruizione	Divieto di licenziamento
AO FIS E CIGD	Decreto Sostegni (D.L. 41 2021) -precedente-	28	1° aprile – 31 dicembre 2021	31 ottobre 2021
COVID 19	Decreto fiscale (DL 146/2021) -attuale-	13	1° ottobre – 31 dicembre 2021	Per la durata del trattamento richiesto

Scenari ipotizzabili dal 1° novembre 2021

Per quanto riguarda la possibilità di recedere per g.m.o. (e di avviare procedure di licenziamento collettivo) e la fruizione degli ammortizzatori sociali, gli scenari che possono venire a delinearsi dopo il 1° novembre 2021 sono:

1. datore di lavoro che ha terminato le 40 settimane e che necessita di ulteriore periodo di integrazione salariale;
2. datore di lavoro che non ha ancora terminato le 40 settimane precedenti e che necessita di ulteriore periodo di sospensione/riduzione di attività;
3. datore di lavoro che ha terminato o meno le 40 settimane precedenti e che non intende sospendere/ridurre l'orario di lavoro con intervento dell'integrazione salariale.

1. Datore di lavoro che ha terminato le 40 settimane e che continua a fruire delle integrazioni salariali

Il datore di lavoro che ha già fruito integralmente, senza soluzione di continuità, delle 40 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 e dal decreto Sostegni, qualora necessiti di un ulteriore periodo di sospensione/riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid 19, potrà attingere alle ulteriori 13 settimane previste dal decreto fiscale e il divieto di

licenziamento troverà applicazione **per il periodo di integrazione richiesto**, indipendentemente dai profili professionali sospesi o con orario ridotto.

Esempio

Assegno ordinario FIS/CIGD Covid 19 richiesto senza soluzione di continuità dal 4 gennaio 2021 al 9 ottobre 2021

- Totale settimane utilizzate: 40 settimane
- Scadenza divieto di licenziamento incondizionato: 31 ottobre 2021
- Richiesta di ulteriori 9 settimane dal 11 ottobre 2021 al 11 dicembre 2021
- Scadenza divieto di licenziamento mobile: 11 dicembre 2021

2. Datore di lavoro che non ha ancora terminato le 40 settimane precedenti e che continua a fruire delle integrazioni salariali

In questa ipotesi, entro il 31 dicembre prossimo, dovrà preventivamente utilizzare il residuo delle 40 settimane ancora a disposizione e potrà accedere alle ulteriori 13 settimane una volta terminato il periodo precedente.

Il comma 3 dell'art. 11 del D.L. n. 146/2021 subordina infatti il diritto alle ulteriori 13 settimane al fatto che sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previste all'art. 8, co. 2, del dl 41/2021.

Per il periodo di integrazione richiesto tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 e rientrante nel dl 146/2021 (13 settimane), non potrà procedere ai licenziamenti (collettivi e per g.m.o).

Dal 1° novembre e fino a quando non utilizzerà le 13 settimane del decreto Fiscale, potrebbe procedere ai licenziamenti per quei profili professionali/mansioni che non sono coinvolti dalla sospensione/riduzione di attività.

3. Datore di lavoro che ha terminato o meno le 40 settimane precedenti e che non continua a fruire delle integrazioni salariali

Dal 1° novembre 2021 viene meno il divieto di licenziamento generalizzato previsto fino a 31 ottobre dal decreto Sostegni.

La norma infatti prevedeva un blocco incondizionato dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021, indipendentemente dall'utilizzo o meno dell'integrazione salariale.

Considerazioni conclusive

E' da tener presente che l'Intesa sottoscritta lo scorso 30 giugno 2021 tra Governo e Parti Sociali prevede che *“Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, si impegnano a **raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali** che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Auspicano e si impegnano, sulla base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all'avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua”*.

Senza entrare sugli effetti e i vincoli giuridici dell'intesa sottoscritta, appare utile considerare quello che potrebbe essere l'orientamento del **giudice** qualora fosse chiamato a stabilire la legittimità o meno di un licenziamento per g.m.o. da parte di un **datore di lavoro che aveva a disposizione un ulteriore periodo di ammortizzatore sociale** post 31 ottobre 2021, oltretutto **gratuito** in quanto non gravato da alcun contributo addizionale, e non ha voluto utilizzarlo.

Soprattutto qualora dal recesso intimato dal datore di lavoro emerga una stretta correlazione e conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19, per fronteggiare la quale il Governo ha messo a disposizione uno specifico ammortizzatore sociale gratuito da fruire entro il 31 dicembre 2021.

* * * * *

Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Roma, 14/11/2021

Cordiali saluti

Marco Tomassetti Studio Tomassetti & Partners